

SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA

Premesso che:

- con decreto dirigenziale n. 6821 del 13/4/2022 Regione Toscana ha approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell'ambito del PNRR - M1C3-Investimento 2.2: "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale, finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU" ;
- per la gestione del suddetto bando la Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana SpA ai sensi della Convenzione Quadro di cui al modello approvato con la Deliberazione G.R.T. n. 148 del 20/02/2023, sottoscritta in data 28/02/2023;
- il/la Sig./Sig.ra nato/a a il Cod. Fiscale, in proprio/in qualità di legale rappresentante dell'impresa, con sede legale in....., P. IVA n., iscritta nel Registro delle imprese di al n., (in seguito denominato **"Contraente"**) è stato ammesso come Soggetto Beneficiario del contributo finanziario per la realizzazione del Progetto relativo al bene, sito nel Comune di (prov.), per un importo massimo complessivo di Euro (.....);
- il Contraente in data ha sottoscritto l'atto d'obbligo che regola i rapporti con Regione Toscana relativamente al contributo concesso;
- il Contraente ha richiesto a Regione Toscana il pagamento a titolo di anticipo di Euro[indicare il 50% del contributo concesso];
- il bando sopracitato prevede la possibilità di richiedere a titolo di anticipazione fino al 50% dell'importo del contributo regionale concesso, previa costituzione di garanzia fideiussoria;
- la garanzia di cui sopra deve essere incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da imprese bancarie o assicurative o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 TUB che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, di importo pari al contributo concesso in anticipazione oltre interessi quantificati nel 15% del contributo da erogare;
- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha preso visione del progetto per la realizzazione dell'intervento, del decreto di concessione del contributo e delle condizioni di revoca totale o parziale del medesimo;
- il presente atto è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme e negli atti presupposti, come sopra meglio indicati, nonché allo schema di garanzia fideiussoria previsto dalle Linee guida per l'attuazione e rendicontazione dei progetti di cui all'Avviso in oggetto, approvate con _Decreto Dirigenziale n. ____ del ____/____/____;
- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultimo spettanti nei confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;
- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito;
- è prevista l'escussione della polizza nel caso di mancato rinnovo della stessa entro il termine di 30 giorni antecedenti la scadenza, a tutela del credito regionale ai sensi della decisione G.R. n. 3 del 23/07/2012.

Tutto ciò premesso

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta (in seguito denominata per brevità **"Banca"** o **"Società"**) con sede legale in via , iscritta nel registro delle imprese di al n., iscritta all'albo/elenco a mezzo dei sottoscritti/o signori/e:
 nato a il

..... nato a il
.....
nella loro rispettiva qualità di, casella di P.E.C.

dichiara

di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione Toscana (di seguito denominata **"Ente garantito"**), fino alla concorrenza dell'importo di Euro..... corrispondente al contributo da erogare a titolo di anticipazione, maggiorato del 15% quale copertura per l'eventuale maggiorazione per interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella dell'eventuale richiesta di rimborso, oltre a quanto più avanti specificato, alle seguenti

Condizioni generali

Articolo 1 – Oggetto della garanzia

La "Società", rappresentata come sopra, garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all'"Ente garantito", nei limiti della somma sopra dichiarata, la restituzione della somma complessiva di Euro (.....) erogata a titolo di anticipazione al "Contraente" qualora il "Contraente" non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito comunicato da Sviluppo Toscana o non abbia provveduto a rinnovare la polizza in scadenza.

La "Società" garantisce, inoltre, irrevocabilmente ed incondizionatamente all'"Ente garantito" la restituzione della ulteriore somma corrispondente agli interessi di cui sarà automaticamente maggiorata la somma suddetta, calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione fino alla data del rimborso, nonché alle eventuali spese di recupero, fino a concorrenza di un importo massimo pari al quindici per cento della somma erogata a titolo di anticipazione come sopra dichiarata.

Articolo 2 – Durata della garanzia e svincolo

La garanzia ha durata ed efficacia dalla data del rilascio fino allo scadere del decimo mese successivo al termine previsto per la presentazione della rendicontazione del progetto agevolato, e quindi fino al 31/12/2026, con proroga semestrale automatica per non più di due successivi rinnovi. Il mancato rinnovo entro il termine di due mesi antecedenti a ciascuna scadenza determina l'escussione della polizza a tutela del credito regionale.

La garanzia cesserà comunque ogni effetto sei mesi dopo la conclusione della verifica della rendicontazione finale da parte dell'"Ente garantito", come risultante da apposito provvedimento di liquidazione a saldo. Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà, decadendo automaticamente, ad ogni effetto.

La garanzia è svincolata mediante provvedimento di Sviluppo Toscana di approvazione della rendicontazione finale di spesa, copia del quale sarà trasmessa all'impresa Contraente ed alla Società.

La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall'"Ente garantito" qualora ne sussistano i presupposti ed in assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca; in tal caso l'"Ente garantito" provvede alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

Articolo 3 – Pagamento del rimborso e rinunce

La "Società" si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta da parte dell' "Ente garantito" e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte di Sviluppo Toscana in nome e per conto dell' "Ente

garantito”, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione anche nel caso che il “Contraente” sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di mancato adeguamento della durata della garanzia da parte della “Società”.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall’“Ente garantito” a mezzo posta elettronica certificata intestata alla “Società”, così come risultante dalla premessa.

La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “Contraente” e, nell’ambito del periodo di durata della garanzia di cui all’articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la “Società” corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato dei punti percentuali previsti dall'art. 99, secondo comma, lettera b), del Reg. (CE) n. 1046/2018 con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

La “Società” accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall’ “Ente garantito” venga specificato il numero del conto bancario sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

Articolo 4 – Inefficacia di clausole limitative della garanzia

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto all’“Ente garantito”, in deroga all’art. 1901 del c.c..

Articolo 5 – Requisiti soggettivi

La “Società” dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall’ art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14:

- 1) se Banca di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo 15 - cauzioni presso l'IVASS;
- 3) se Società finanziaria, di essere iscritta nell'albo unico di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14.¹

Articolo 6 – Forma delle comunicazioni alla “Società”

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata, indirizzati al domicilio della “Società”, così come risultante dalla premessa, o all’Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

¹ Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri, in linea con le disposizioni contenute nel Dlgs 141/2010, che nell’introdurre modifiche all’art. 107 del TUB, prevedono espressamente quale condizione essenziale per l’ottenimento dell’autorizzazione che “la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica”. Il riferimento all'albo unico tiene conto del fatto che il 12/05/2016 si è concluso il regime transitorio introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010 di modifica degli artt. 106 e 107 del TUB, le cui norme attuative sono state dettate da un intervento di natura regolamentare (DM 2 aprile 2015, n. 53 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante disposizioni in materia di intermediari finanziari), da un intervento di prassi (Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 contenente disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari) e dal DM 23 dicembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (recante disposizioni per i confidi minori ed il relativo Organismo). Si veda anche la Decisione di Giunta regionale n. 3 del 23/7/2012.

Il TUB è stato novellato dal decreto legge 25 marzo 2019 n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2019 n. 41.

Articolo 7 – Foro competente

In caso di controversia tra “Società”, “Contraente”, “Ente garantito” sorta sulla presente garanzia il Foro competente è esclusivamente quello di Firenze.

A tal fine “Società”, “Contraente” e “Ente garantito” prendono atto che è volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del Foro designato con quelli previsti dalla legge in alternativa.

Articolo 8 - Clausole finali

Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento, da parte del “Ente garantito” non sia comunicato al “Contraente” che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida.

Contraente

Società²

(firma autenticata)

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto “Contraente” e la “Società” dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:

Art. 1 (Oggetto della garanzia)

Art. 2 (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 4 (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)

Art. 5 (Requisiti soggettivi)

Art. 6 (Forma della comunicazione alla “Società”)

Art. 7 (Foro competente)

Contraente

Società³

(firma autenticata)

² N.B. Sottoscrivere in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata con espressa attestazione notarile dei poteri di firma del garante in relazione all'entità della garanzia prestata ed alla effettiva capacità di impegnare l'Ente garante, al fine di preconstituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della Riscossione.

³ N.B. Sottoscrivere in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata con attestazione dei poteri di firma